

Cos'è l'ICSID

ICSID è l'acronimo di *International Centre for the Settlement of the Investment Disputes*; una organizzazione, facente capo alla World Bank, che svolge funzioni di conciliatore o di arbitro nelle dispute relative ad investimenti fra Stati e investitori privati esteri in applicazione di trattati bilaterali (BIT) esistenti tra i Paesi interessati.

Il ricorso all'ICSID comporta la costituzione di un collegio arbitrale che è chiamato a decidere sulla controversia. Sulla base della "ICSID convention", i 154 Stati firmatari (fra i quali, Italia, Argentina e Stati Uniti), coinvolti o meno in una disputa sono tenuti a riconoscere ed osservare le sentenze adottate dall'ICSID.

Le sentenze dell'ICSID sono equiparate a quelle delle più alti corti giudiziarie dei paesi che hanno siglato l'accordo per il riconoscimento dell'ICSID. La sentenza del Tribunale è quindi valida nei paesi firmatari dell'accordo e, allorquando presentata dinanzi ad un tribunale ordinario di uno di questi paesi, diviene esecutiva. La prescrizione dell'esecutività della sentenza ICSID è ventennale.

Il ricorso all'ICSID rappresenta un mezzo di pressione elevato nei confronti del paese debitore ed, inoltre, uno strumento rilevante per il recupero del valore (capitale più interessi) degli investimenti effettuati in obbligazioni della Repubblica Argentina.

Per quanto attiene all'avvio del ricorso arbitrale presso l'ICSID per conto degli investitori italiani si chiariscono di seguito alcuni punti rilevanti:

- Nazionalità del creditore: come sopra menzionato il ricorso arbitrale si svolge sulla base del trattato bilaterale Italia-Argentina. Nel caso specifico i soggetti tutelati da tale trattato sono solo i cittadini italiani che non abbiano vissuto in Argentina per un periodo superiore a 2 anni.
- Legittimazione dei creditori: al tribunale compete la determinazione della legittimazione dell'obbligazionista attraverso la verifica: della nazionalità, dell'effettiva titolarità del diritto di proprietà sui titoli per i quali si esercita il ricorso.
- Periodo di detenzione dei titoli: il Tribunale dovrà stabilire la data dalla quale decorre l'"*expropriation*" ovvero, il momento in cui l'Argentina ha violato l'accordo bilaterale (BIT) sottoscritto con l'Italia. Tenuto conto che gli obbligazionisti italiani hanno acquistato, in maggior parte, i titoli in data antecedente a quella del *default* (23 dicembre 2001), l'omogeneità della tempistica degli investimenti e della tipologia di creditore consentirebbe un favorevole accoglimento delle istanze dinanzi al Tribunale.

Circa i tempi in cui si realizza il ricorso all'ICSID, si chiarisce che esso avviene in tre fasi: *registration, jurisdictional e merit*.

- La *registration* è la fase iniziale del procedimento durante la quale il creditore chiede alla Segreteria Generale dell'ICSID di avviare una procedura nei confronti del Paese debitore. La Segreteria Generale dell'ICSID informa il Paese chiamato in causa ed avvia l'istruttoria per la registrazione. La documentazione prodotta dinanzi alla Segreteria Generale deve contenere le informazioni circa i temi della controversia, l'identità delle parti, il consenso all'arbitrato in accordo con le regole delle procedure di conciliazione dell'ICSID. Il Segretario Generale dell'ICSID, verificati i contenuti della richiesta e l'esistenza dei presupposti della controversia, effettua la registrazione dell'*arbitration*.
- Una volta registrato l'atto di avvio della procedura arbitrale, si avvia la fase di scelta degli arbitri. Se questi non sono individuati entro 90 giorni dalle parti, gli stessi sono selezionati direttamente dalla Segreteria Generale dell'ICSID: gli arbitri non possono essere di nazionalità delle parti in causa.

- Con la scelta degli arbitri si passa alla fase “*jurisdictional*”. In questa fase le parti presentano le motivazioni del ricorso, illustrando le richieste sulla base dei trattati internazionali che si assumono violati. Le competenze del tribunale sono infatti connesse a quanto previsto dai trattati bilaterali e solo le violazioni di tali trattati rientrano nella giurisdizione di competenza dell’ICSID.
- Completata la fase relativa alla competenza giuridica del tribunale, si passa alla fase di “*merit*” (decisione sul merito) delle richieste presentate dall’attore, fase che si completa con una sentenza (*award*) da parte del tribunale.